

COMUNE DI CRESPADORO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(OGGETTO DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CRESPADORO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

(FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE)

01. IL COMUNE DI CRESPADORO SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, NONCHE' QUELLE CHE RITENGA DI INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', AL FINE DI VALORIZZARE LA PERSONA, SECONDO I PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DETTATI DALLA COSTITUZIONE.

02. ISPIRA LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

03. IL COMUNE DI CRESPADORO SI PROPONE, IN PARTICOLARE, DI VALORIZZARE I SEGUENTI PROPRI ASPETTI PECULIARI E DI PERSEGUIRE LE SEGUENTI FINALITA':

- A) TUTELA DELL'AMBIENTE
- B) INCENTIVAZIONE DEL TURISMO
- C) SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO
- D) SALVAGUARDIA DELL'AGRICOLTURA

ART. 03

(PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE DELEGA PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

(COLLABORAZIONE)

01. IL COMUNE, PRIMA DI ASSUMERE E DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O DI SERVIZI PUBBLICI, VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLA FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, TENENDO CONTO DELL'OMOGENEITA' DELL'AREA TERRITORIALE INTERESSATA, DELLE EVENTUALI TRADIZIONI DI COLLABORAZIONI PRECEDENTI

E DELLE ECONOMIE DI GESTIONE CONSEGUIBILI.

02. IL COMUNE, A TALE SCOPO, PROMUOVE FORME PERMANENTI DI CONSULTAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI.

ART. 05

(STEMMA E GONFALONE)

01. LO STEMMA DEL COMUNE E' COSI' DESCRITTO: "IN CAMPO GRIGIO CHIARO CORSO D'ACQUA NASCENTE DA CIME DI MONTI CELESTE CHIARO SCENDENTE A VALLE TRA FILE DI COLLINE AZZURRE E VERDI, COMPRESO IN SCUDO SANNITICO ORNATO DI FREGI E CORONA DI COMUNE CON FRASE CENTRATA COMUNE DI CRESPADORO".

02. IL GONFALONE DEL COMUNE E' COSTITUITO DA UN DRAPPO QUADRANGOLARE DI METRI LINEARI 01 DI BASE PER METRI LINEARI 02 DI ALTEZZA CONTENENTE LO STEMMA CON TUTTI GLI SMALTI DELLO STESSO, RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ORO SORMONTATO DALL'ISCRIZIONE CENTRATA IN ORO "COMUNE DI CRESPADORO", SOSPESO MEDIANTE UN BILICO MOBILE AD UN ASTA RICOPERTA DI VELLUTO DELLO STESSO COLORE DEL DRAPPO CON BULLETTE POSTE A SPIRALE, TERMINATA IN PUNTA DA UNA FRECCIA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 06

(TERRITORIO E SEDE COMUNALE)

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO CRESPADORO E DALLE TRE FRAZIONI: DURLO, MARANA E CAMPODALBERO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA SUPERFICIE DI HA. 3013 , CONFINANTE CON I COMUNI DI ALA (TN), RECOARO TERME (VI), VALDAGNO (VI) , ALTISSIMO (VI), VESTENANOVA (VR) E SELVA DI PROGNO (VR).

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 07

(ORGANI)

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

(CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA' DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-

AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

(DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI)

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;
B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.

02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 10

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 11

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI POSSONO RIUNIRSI IN GRUPPI, ANCHE MISTI, FORMATI DI ALMENO TRE COMPONENTI, ED ELEGGONO IL LORO CAPOGRUPPO.

QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE

PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IRREVOCABILI E DI EFFETTO IMMEDIATO PER GRAVI MOTIVI DALLO STESSO CONSIGLIERE CHE LE PRESENTA. IN TAL CASO IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA PER LA PRESA D'ATTO.

03. IN CASO DIVERSO, LE DIMISSIONI VENGONO DISCUSSE NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE E PRODUCONO EFFETTO, SE ACCETTATE, AL TERMINE DELLA SEDUTA; SE VENGONO RESPINTE, IL CONSIGLIERE PUO' CONFERMARE LE DIMISSIONI PRESENTATE, CON EFFETTO DAL MOMENTO DELL'INTERVENUTA CONFERMA.

ART. 13

(LAVORI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO IN SESSIONE ORDINARIA ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI.

02. IL CONSIGLIO DEVE, INOLTRE, ESSERE RIUNITO ENTRO SESSANTA GIORNI QUANDO VENGA ESERCITATO UN DIRITTO DI INIZIATIVA.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' STABILIRE LE MODALITA' DI ESAME DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO ENTRO VENTI GIORNI QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

05. ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO PER ESERCITARE IL CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SULLA GESTIONE RISULTANTI DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.

06. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 14

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO, IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA, L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 E' RIDOTTO AD UN GIORNO LIBERO.

04. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE O DI CONCILIAZIONE;

B) MEDIANTE RACCOMANDATA;

C) MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO A MANI DELL'INTERESSATO, CHE SOTTOSCRIVE PER RICEVUTA;

D) MEDIANTE MODALITA' EQUIPOLLENTI, PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

(ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE)

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.
02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO.
03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 16

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.
03. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 17

(VOTO PALESE E SEGRETO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, AD ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, NONCHE' DI ALTRE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI FATTISPECIE INDIVIDUATE IN CONCRETO DAL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I CASI NEI QUALI LE VOTAZIONI RIGUARDANTI PERSONE AVVENGONO IN MODO PALESE.

ART. 18

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 19

(MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE.

ART. 20

(ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE)

01. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO FRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.
02. PARIMENTI E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDA NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.
03. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.
04. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI AL VOTO SI TIENE CONTO

ANCHE DEGLI ASTENUTI AI SENSI DEI COMMI 01 E 02 .

05. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA, LE SCHEDE BIANCHE E NULLE VANNO COMPUTATE NEL NUMERO DEI VOTANTI, AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

ART. 21

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE TALE IL CONSIGLIERE INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA CIFRA ELETTORALE MAGGIORE.

ART. 22

(DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI, INDICANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE, SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA 00, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L'INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', ALTRESI', ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTIVI.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, RILASCIANDONE COPIA A RICHIESTA, SALVO I CASI NEI QUALI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI.

06. LE COMMISSIONI COMUNALI SONO COSTITUITE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE IN MODO DA GARANTIRE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

ART. 23

(COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO E I REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, LA QUALE PROVVEDE, ANCHE SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UFFICI COMPETENTI, A PREDISPORRE IN MERITO RELAZIONI E PROPOSTE DA PRESENTARSI AL SINDACO, QUANDO NE VERIFICHILA NECESSITA'.

ART. 24

(COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA

INTERNA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE CON FUNZIONI DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA INTERNA DEL COMUNE.

02. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA RIFERISCE AL CONSIGLIO PERIODICAMENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

03. LA COMMISSIONE PUO' RICHIEDERE DATI ED INFORMAZIONI AL REVISORE DEI CONTI, INDICANDO TEMI DI VERIFICA E SEGNALANDO AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA LE QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA ATTINENTI ALLA GESTIONE.

ART. 25

(RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE)

01. QUANDO UNA NORMA RICHIEDA CHE UN ORGANO COMUNALE ELEGGA I PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI, AZIENDE, ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI E SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, SI PROCEDERA' CON VOTO LIMITATO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

ART. 26

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E LE SUE MODIFICHE SONO APPROVATI SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 27

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA ANCHE CITTADINI NON CONSIGLIERI, NON CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI, NEL NUMERO MASSIMO DI UNO.

ART. 28

(ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO)

01. GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE SONO ELETTI CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI ASSESSORI.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE MOTIVANO LA SCELTA DEGLI ASSESSORI ESTERNI.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INTERVENTO E SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. IN NESSUN CASO ESSI VENGOLO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 29

(DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI

ASSESSORI)

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPRENDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE, PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI.

ART. 30

(ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO.

04. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI SETTE.

05. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 31

(DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO IL SUCCESSIVO COMMA 02 .

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER UNA CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DEL SINDACO, FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO O DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO TRENTA GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

ART. 32

(FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE SIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE LE DIMISSIONI VENGONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO ED IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO DALL' ARTT. 34 - COMMA 02 DELLA LEGGE N. 142/1990 PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DECORRE DALLA DATA DELLA PREDETTA PRESENTAZIONE.

04. IN CASO DI DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI IL SINDACO NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA. NELLA STESSA SEDUTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, SI PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE.

ART. 33

(INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ATTUA I PROGRAMMI E I PIANI DELIBERATI DAL MEDESIMO, NEL RISPETTO DEI BILANCI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA COMPIE, ALTRESI', TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LA LEGGE NON ATTRIBUISCA ALLA RESPONSABILITA' DEL SINDACO E A QUELLA GESTIONALE DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI, FISSA GLI OBIETTIVI CHE I DIRIGENTI DEVONO PERSEGUIRE E NE CONTROLLA I RISULTATI.

ART. 34

(ADUNANZA E DELIBERAZIONI)

01. LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTA AL SINDACO IL QUALE NE PRESIEDE LE RIUNIONI.

02. LE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE. DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA I VOTO, LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE, PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ED IL COMPUTO DEGLI ASTENUTI E DELLE SCHEDE BIANCHE E NULLE.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 35

(IL SINDACO)

01. IL SINDACO ESPLETA I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E RAPPRESENTA IL COMUNE.

ART. 36

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' . CONCLUSI QUANDO MANCHINO NEL COMUNE FIGURE DIRIGENZIALI AUSILIARIE DEL SEGRETARIO "ROGANTE".

ART. 37

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI

INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE, DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 38

(ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE)

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 39

(SOSTITUTO DEL SINDACO)

01. IL SINDACO DESIGNA FRA GLI ASSESSORI IL VICESINDACO, CON FUNZIONI DI SOSTITUTO, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICESINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

03. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 40

(NOMINE)

01. LE PROPOSTE DI NOMINA E DI DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DEVONO AVVENIRE SULLA BASE DELL'ESAME DEL CURRICULUM DI CIASCUN CANDIDATO, DA PRESENTARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DA CUI LA NOMINA DEVE ESSERE EFFETTUATA.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE

ART. 41

(ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE)

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 241 DEL 1990, DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRNE L'ESERCIZIO PIU' AMPIO POSSIBILE.

ART. 42

(STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE)

01. I CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, PARTECIPANO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ATTRAVERSO:

- A) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;
- B) LE CONSULTAZIONI POPOLARI;
- C) I REFERENDUM CONSULTIVI;
- D) LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE LOCALI.

ART. 43

(ISTANZE)

01. I CITTADINI ELETTORI, SINGOLI ED ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE PER L'INIZIO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONCERNENTE INTERESSI COLLETTIVI.

02. L'ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA IN FORMA SCRITTA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE. LA FIRMA DELL'ISTANTE DEVE ESSERE AUTENTICATA.

ART. 44

(PETIZIONI)

01. CINQUE CITTADINI ELETTORI POSSONO MANDARE AL COMUNE PETIZIONI.

02. LA PETIZIONE CONSISTE IN UNA MANIFESTAZIONE DI OPINIONE, INVITO, VOTO O DENUNCIA, DIRETTA AD ESPORRE COMUNI NECESSITA' O A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

03. LA PETIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN FORMA SCRITTA AL PROTOCOLLO COMUNALE. LE FIRME DEI RICHIEDENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE.

ART. 45

(PROPOSTE)

01. CINQUANTA CITTADINI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI DELIBERAZIONI DIRETTE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE CHE NE ILLUSTRI IL CONTENUTO E LE FINALITA'.

03. LE FIRME DEI PROPONENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE.

ART. 46

(ESAME DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE TRASMETTE LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE PRESENTATE, CORREDATE DELL'ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO COMPETENTE E DEL SUO PARERE, AL SINDACO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

02. IL SINDACO SOTTOPONE LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE ALL'ESAME DELL'ORGANO COMPETENTE PER MATERIA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

03. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SI PRONUNCIANO SULLE ISTANZE, SULLE PETIZIONI E SULLE PROPOSTE DI LORO COMPETENZA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDONO ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI LORO COMPETENZA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNICA AL PRIMO DEI PRESENTATORI DELL'ISTANZA, DELLA PETIZIONE E DELLA PROPOSTA LE DETERMINAZIONI CHE SONO STATE ASSUNTE.

ART. 47

(CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE)

01. IL CONSIGLIO, AL FINE DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI SUA COMPETENZA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA POPOLAZIONE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE RICHiesta IN FORMA SCRITTA DA ALMENO CINQUANTA CITTADINI ELETTORI O DA ALMENO UNA ASSOCIAZIONE ISCRITTA NEL REGISTRO DI CUI ALL' ARTT. 49 . LE FIRME DEI RICHIEDENTI DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE.

03. LA CONSULTAZIONE NON PUO' AVVENIRE:

A) PER LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI;

B) PER TUTTE LE DELIBERAZIONI O LE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;

C) PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE;

D) PER LA MATERIA FINANZIARIA, CONTABILE E TRIBUTARIA;

E) PER LE MATERIE SULLE QUALI IL COMUNE DEVE PROVVEDERE ENTRO TERMINI FISSATI DALLA LEGGE;

F) NEI CASI IN CUI DEVONO ESSERE ESEGUITI INTERVENTI URGENTI

CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI.

04. LA CONSULTAZIONE NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE PUO' ATTUARSI ATTRAVERSO ASSEMBLEE O A MEZZO DI QUESTIONARI SEMPRECHE' SIA GARANTITA LA CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI INTERESSATI.

06. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE PER LE SCELTE ALLE QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE E VENGONO RESI NOTI, CON ADEGUATA PUBBLICITA', ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA;

ART. 48

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE SEGUENTI MATERIE:

A) PER LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI;

B) PER TUTTE LE DELIBERAZIONI O LE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;

C) PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE;

D) PER LA MATERIA FINANZIARIA, CONTABILE E TRIBUTARIA;

E) PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER UN PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI UN ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

05. IL QUESITO REFERENDARIO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O RICHIESTO DAL TRENTA PER CENTO DI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE.

06. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

07. ENTRO TRENTA GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E' COMUNICATO DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE, E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

08. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 49

(VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA

ED ATTUATA ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA' ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

04. IL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI, ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZE DELL' ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI; ASSICURA L' ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI.

05. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIALE E SANITARIO, DELL' AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE FRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI, GLI EVENTUALI RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L' ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI SIANO ISCRITTI IN UN ALBO DELL' ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L' ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA.

TITOLO 04

UFFICI E PERSONALE

ART. 50

(PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI)

01. L' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN' ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL' ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE, NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

ART. 51

(UFFICI)

01. GLI UFFICI SONO RAGGRUPPATI, IN BASE ALL' AFFINITA' DELLE FUNZIONI E DEGLI INTERVENTI, IN UNITA' OPERATIVE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO PREVEDE LE DOTAZIONI DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI CON LA FINALITA' DI ASSICURARE LA MASSIMA MOBILITA' TRA FIGURE PROFESSIONALI E PROFILI APPARTENENTI ALLA STESSA QUALIFICA FUNZIONALE IN CONNESSIONE CON LE ESIGENZE E I PROGRAMMI DEL COMUNE.

03. LA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE FRA I VARI UFFICI, ENTRO IL LIMITE COMPLESSIVO PREVISTO DALLA PIANTA ORGANICA, VIENE STABILITA DALLA GIUNTA CON APPOSITO ORGANIGRAMMA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 PREVEDE LA FIGURA DEL MESSO COMUNALE, A CUI COMPETE DI NOTIFICARE GLI ATTI DEL, COMUNE E QUELLI NELL'INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE NE FACCIANO RICHIESTA AL COMUNE.

ART. 52

(SEGRETARIO COMUNALE)

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53

(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI E CHE NON ABBIANO CARATTERE DISCREZIONALE.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E RELAZIONI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI E SECONDO L'ORDINE DI PRIORITA' DAGLI STESSI STABILITO;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A CALCOLO DIPENDENTI DA ACQUISTI DI BENI E

SERVIZI E DA LAVORI, ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA FORMALMENTE ASSUNTI, DERIVANTI DA CONTRATTI O DA DELIBERAZIONI ESECUTIVE AI SENSI DI LEGGE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI PERSONALE;

F) PRESIDENZA DELLE GARE E STIPULA DEI CONTRATTI, OGNI QUALVOLTA EGLI NON SIA CHIAMATO A SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI GARA O A ROGARE L' ATTO, NEI QUALI CASI LA PRESIDENZA DELLA GARA E LA STIPULA DEL CONTRATTO SPETTA AL SINDACO;

G) VERIFICA DELL' EFFICACIA E DELL' EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

H) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

ART. 54

(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL' ENTE E, CON L' AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

ART. 55

(ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, C DIREZIONE E COORDINAMENTO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L' OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L' OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 56

(ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA)

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 57

(RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE)

01. ALLA DIREZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE IN CUI E' ORGANIZZATA LA STRUTTURA SONO PREPOSTI, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, IMPIEGATI CON QUALIFICA APICALE.

02. GLI IMPIEGATI CON QUALIFICA APICALE SONO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA, NONCHE' DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI ASSEGNATE ALL'UNITA' STESSA. ESSI ADOTTANO GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, RIENTRANTI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI NONCHE' GLI ATTI LORO DELEGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 58

(RINVIO ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE)

01. IL REGOLAMENTO DETTA, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, LE NORME PER DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E LE MODALITA' DEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI POSTI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER AUTORIZZARE I DIPENDENTI COMUNALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA AL DI FUORI DEL LORO RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE, PURCHE' SI TRATTI ESCLUSIVAMENTE DI INCARICHI PRESSO CONSORZI, ISTITUZIONI O SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE COSTITUITE DAL COMUNE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

TITOLO 05

SERVIZI

ART. 59

(FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI)

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA QUALE SI DETERMINA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO, DEVE CONTENERE GLI INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E PER LA GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA', OVVERO LE NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN UNA DELLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 60

(NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI SULLA BASE DI UNA LISTA PROPOSTA DALLA GIUNTA, FACENDO PRECEDERE LA NOMINA DEL PRESIDENTE.
02. I CANDIDATI DEVONO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL RUOLO DA SVOLGERE, DA ILLUSTRARE NEL CURRICULUM.
03. CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA, PER QUALSIASI MOTIVO VERIFICATASI.
04. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DATA AL SINDACO DAI RESPONSABILI DELL'AZIENDA O DELL'ISTITUZIONE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, OVVERO ALCUNI O UNO DI ESSI, SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA, OVVERO SU MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.
06. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE.
07. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA COMPORTA LA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

ART. 61

(ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI)

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI.
02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO RIELEGGIBILI E CESSANO DALLE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI LORO SUCCESSORI.
03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE PREVISIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.
04. LA GIUNTA COMUNALE PUO' EMANARE DIRETTIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE.
05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, PUO' NOMINARE DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA IL SEGRETARIO COMUNALE, UN DIPENDENTE COMUNALE OVVERO ANCHE UNA PERSONA ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE, IN BASE A PUBBLICO CONCORSO O A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
06. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE, ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO.
07. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 62

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA FONDAZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL VENTI PER CENTO, LO STATUTO DI QUESTE DOVRA' PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE SIANO NOMINATI DAL COMUNE, AI SENSI DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

ART. 63

(RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UNA PERSONA DA ESSO DELEGATA, SCELTA ANCHE TRA I CONSIGLIERI DEL COMUNE.

ART. 64

(AMMINISTRATORI E SINDACI DI NOMINA COMUNALE E RAPPRESENTANTI COMUNALI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ATTIVITA' AI QUALI DEVONO UNIFORMARSI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI DI NOMINA COMUNALE E I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' PER AZIONI E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA DECISIONE E IL VOTO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN MERITO AD OGNI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEVONO ESSERE CONFORMI A UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

TITOLO 06

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 65

(CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO E' SVOLTO DAL REVISORE DEI CONTI, FERME RESTANDO LE FUNZIONI DELL'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA DI CUI ALL' ARTT. 24 .

02. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.

03. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO LE TECNICHE E I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.

ART. 66

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. ESERCITA IL CONTROLLO DI GESTIONE ESAMINANDO, IN PARTICOLARE, IL

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE A FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.

04. IL REVISORE DEI CONTI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ACQUISIRE DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

05. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE E AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' OD ALTRI ORGANISMI.

06. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CUI ALL' ARTT. 24 . IN TAL CASO, SE RICHiesto DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, IL REVISORE FORNISCE SPIEGAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 67

(MOTIVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESAME DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE SPECIFICA ANCHE LE RELAZIONI, I RILIEVI E LE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI E, CONSEGUENTEMENTE, MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 68

(REVISIONE DELLO STATUTO)

01. OGNI MODIFICA AL PRESENTE STATUTO DEVE ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL PROCEDIMENTO STABILITO DALL' ARTT. 04 - COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE; L' ABROGAZIONE HA EFFETTO DAL GIORNO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

03. L' INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON DECORSO UN ANNO DALLA SUA REIEZIONE.

ART. 69

(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE L' INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO SECONDO LE REGOLE LEGALI SULL' INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE DI CUI ALLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE.

02. LA DELIBERAZIONE INTERPRETATIVA DEVE ESSERE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 70

(REGOLAMENTI COMUNALI)

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA REGOLAMENTI PER DISCIPLINARE LA SUA ORGANIZZAZIONE, LE MATERIE DI SUA COMPETENZA, L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE E' FISSATA NEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, STABILISCE:

A) LE FORME DI CONTRATTAZIONE PER I VARI TIPI DI CONTRATTO;

B) LE MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA, AD INTEGRAZIONE E SPECIFICAZIONE DI QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI GENERALI;

C) I LAVORI, LE PROVVISI E I SERVIZI CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA, I SOGGETTI CHE POSSONO DISPORRE LA LORO ESECUZIONE, LE MODALITA' PER IL LORO SVOLGIMENTO ED I LIMITI DI SPESA ENTRO I QUALI E' POSSIBILE PROVVEDERE.

03. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

04. OGNI REGOLAMENTO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. ESSO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO, UNITAMENTE ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

05. DOPO IL CONTROLLO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO IL REGOLAMENTO E' RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI; ESSO ENTRA IN VIGORE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

06. I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO E QUELLI NECESSARI ALLA LORO ATTUAZIONE DEVONO ESSERE ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI REGOLAMENTI DEI CONTRATTI E DI CONTABILITA' I CUI TERMINI DI ADOZIONE SONO STABILITI DALL' ARTT. 59 - COMMA 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

07. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO E DI QUELLI NECESSARI ALLA LORO ATTUAZIONE RESTANO IN VIGORE I REGOLAMENTI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.